

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 266/01	ECU.....	1
98/C 266/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	2
98/C 266/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1229 — American Home Products/Monsanto) (1)	4
98/C 266/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/JV.11 — @Home Benelux BV) (1)	5
98/C 266/05	Aiuto di Stato — C 76/97 (ex NN 115/97) — Spagna (1)	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
98/C 266/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità	13

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

98/C 266/07

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali 14



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

24 agosto 1998

(98/C 266/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6581	Marco finlandese	5,99587
Corona danese	7,50919	Corona svedese	8,99583
Marco tedesco	1,97168	Sterlina inglese	0,670365
Dracma greca	333,215	Dollaro USA	1,09812
Peseta spagnola	167,332	Dollaro canadese	1,69221
Franco francese	6,60950	Yen giapponese	158,185
Sterlina irlandese	0,786340	Franco svizzero	1,64554
Lira italiana	1944,87	Corona norvegese	8,56098
Fiorino olandese	2,22337	Corona islandese	78,7245
Scellino austriaco	13,8737	Dollaro australiano	1,88778
Scudo portoghese	201,835	Dollaro neozelandese	2,22518
		Rand sudafricano	6,96211

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(98/C 266/02)

Data di approvazione: 27.4.1998

Stato membro: Austria (Stiria)

Aiuto n.: N 71/98

Titolo: Aiuto per la tutela dell'ambiente (progetto regionale)

Obiettivo: Impedire il deterioramento qualitativo del suolo dovuto all'agricoltura intensiva

Base giuridica: Regionalprojekt Steiermark zur Förderung von Maßnahmen zur Bodenverbesserung in der quartären Talflur von Graz bis Radkersburg

Bilancio: Per la misura (cofinanziata al 50 % dal FEAOG) sono previste complessivamente le seguenti spese:

— 1998: 0,3 milioni di ECU

— 1999: 1,9 milioni di ECU

— 2000-2002: 0,3 a 2,1 milioni di ECU/anno

Intensità dell'aiuto: Importi: 6 500 ATS/ha o 3 600 ATS/ha a seconda degli impegni assunti (compensazioni delle perdite di reddito e incentivi del 5,2 % e del 3,8 % rispettivamente)

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 29.4.1998

Stato membro: Spagna (Cantabria)

Aiuto n.: N 178/98

Titolo: Misure a favore delle aziende agricole

Obiettivo: Ammodernamento del settore agricolo attraverso programmi di formazione

Base giuridica: Proyecto de orden por la que se establece un régimen de subvenciones para programas de formación a cargo de las organizaciones profesionales agrarias y dirigidas a los integrantes de las explotaciones familiares agrarias y del entorno rural

Bilancio: 32 milioni di ESP (\pm 194 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 % delle spese

Durata: 1998

Data di approvazione: 29.4.1998

Stato membro: Germania (Mecklenburgo-Pomerania)

Aiuto n.: N 190/98

Titolo: Aiuti agli investimenti a favore della società Klaus GmbH

Obiettivo: Promozione degli investimenti a favore della trasformazione

Base giuridica:

— Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe vom 6.10.1969, zuletzt geändert durch Gesetz zum Vertrag vom 31.8.1990

— 26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»

Intensità dell'aiuto: 50 %

Durata: Una tantum

Data di approvazione: 13.5.1998

Stato membro: Spagna (Galizia)

Aiuto n.: N 647/97

Titolo: Misure a favore delle cooperative agricole

Obiettivo: Promozione delle cooperative tramite aiuti alla formazione nonché costituzione di nuove cooperative, assunzione di nuovo personale, acquisto di attrezzature informatiche, realizzazione di audits e associazione di allevatori alle cooperative

Base giuridica: Proyecto de orden por la que se regula la concesión de ayudas para la formación cooperativa, promoción, mejora de gestión y consolidación de las cooperativas

Bilancio: 77 260 000 ESP (\pm 468 000 ECU) nel 1998

Intensità dell'aiuto: Varia a seconda del tipo di aiuto

Durata: Quinquennale

Condizioni: La Commissione si riserva di rivedere la propria posizione, a norma dell' articolo 93, paragrafo 1, del trattato, quando sarà effettuato l'esame degli aiuti esistenti a favore della costituzione e dell'avviamento di cooperative e di altre associazioni

Data di approvazione: 27.5.1998

Stato membro: Spagna (Madrid)

Aiuto n.: N 800/97

Titolo: Misure di aiuto a favore della zootecnia

Obiettivo: Realizzazione da parte dei veterinari di programmi sanitari a favore delle associazioni di allevatori

Base giuridica: Proyecto de orden por la que se regulan ayudas a las agrupaciones de ganaderos de vacuno, ovino, caprino, porcino y equino destinadas a la ejecución de programas zootécnicos y sanitarios por veterinarios colaboradores durante 1998

Bilancio: 50 milioni di ESP (\pm 303 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 % delle spese

Durata: 1998

Data di approvazione: 27.5.1998

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 836/97

Titolo: Creazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica a favore di Maschinen- und Betriebshilfering Trier-Saarburg e. V. (una associazione di produttori)

Base giuridica: Einzelentscheidung

Bilancio: Circa 246 000 DEM (125 510 ECU), di cui la Comunità finanziaria il 45 % nel quadro dell'iniziativa comunitaria LEADER II

Intensità dell'aiuto: 60 %

Durata: 1998-2001

Data di approvazione: 27.5.1998

Stato membro: Grecia

Aiuto n.: N 57/98

Titolo: Misure a favore delle aziende danneggiate dalle condizioni climatiche sfavorevoli (piogge, inondazioni, gelate) del 1997

Obiettivo: Compensare le perdite a livello di produzione e di beni subite dagli agricoltori a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli

Base giuridica: Ελληνικό διπλοϋργικό διάταγμα περί μέτρων υπέρ των γεωργών, των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχές, πλημμύρες, παγετοί) το 1997

Bilancio: 1,5 miliardi di GRD (circa 4,4 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto:

— Aiuti per la ricostituzione del capitale vegetale: tetto di 800 000 GRD/ha (\pm 2 350 ECU/ha)

— Aiuti per le perdite di produzione: tetto di 1 000 000 GRD/ha (\pm 2 940 ECU/ha)

— Acquicoltura: 30 %

— Riparazione dei danni subiti dagli edifici: 40 %

— Prodotti all'ammasso e mangimi: 50 %

Durata: Fino al 1999

Data di approvazione: 27.5.1998

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 221/98

Titolo: Moorland Scheme

Obiettivo: Incoraggiare gli agricoltori a ridurre la densità degli allevamenti

Base giuridica: Moorland Regulations 1995 as amended (England S.I. 1995 No 904, Northern Ireland S.I. 1995 No 239, Wales S.I. 1995 No 1159)

Bilancio: 4 000 GBP (6 250 ECU) all'anno come aiuto di Stato (bilancio globale: 212 000 GBP di cui 115 000 GBP di cofinanziamento da parte dell'UE)

Intensità dell'aiuto: 30 GBP per pecora eliminata

Durata: 1996-1999

Data di approvazione: 2.6.1998

Stato membro: Austria (Tirolo)

Aiuto n.: N 188/98

Titolo: Promuovere misure intese a migliorare la qualità e il valore igienico del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Base giuridica: Richtlinien der Landesregierung von Tirol zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und des Hygienewerts von Milch und Milcherzeugnissen

Bilancio: \pm 22 milioni di ATS (\pm 1,58 milioni di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: 100 % per le misure di controllo obbligatorie, 70 % per le misure di controllo facoltative

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 3.6.1998

Stato membro: Grecia

Aiuto n.: N 86/A/98

Titolo: Misure complementari a favore dei giovani agricoltori

Obiettivo: Accelerare l'adeguamento delle strutture agricole e facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori

Base giuridica: Σχέδιο ελληνικού διυπουργικού διατάγματος περί συμπληρωματικών μέτρων υπέρ των νέων γεωργών

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto:

— Aiuti supplementari per l'insediamento dei giovani agricoltori — Tetto di 5,9 milioni di GRD (\pm 17 400 ECU)

— Aiuti supplementari agli agricoltori che presentano le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 950/97: 56 % nelle zone normali e 68 % nelle zone svantaggiate

— Aiuti per l'acquisto di terreni: 35 % nelle zone normali e 75 % nelle zone svantaggiate

— Aiuti a favore della diversificazione agricola: aliquota massima del 42 %

Durata: Indeterminata

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso IV/M.1229 — American Home Products/Monsanto)

(98/C 266/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 agosto 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa American Home Products Corporation (AHP) procede ad una fusione completa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, con l'impresa Monsanto Company (Monsanto) a seguito di scambio di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— AHP: prodotti per la salute e prodotti agricoli (pesticidi);

— Monsanto: prodotti agricoli, biotecnologia, prodotti farmaceutici, prodotti nutrizionali e altri prodotti industriali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1229 — American Home Products/Monsanto, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/JV.11 — @Home Benelux BV)**

(98/C 266/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17 agosto 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese At Home Corporation [controllata da Telecommunications Inc. (TCI)], Edon Beheer BV, Mega Limburg Telediensten NV e NV Pnem Teleservices acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa @Home Benelux BV a seguito di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- At Home Corporation: la commercializzazione e la fornitura di sistemi potenziati di accesso ad Internet e di servizi ai consumatori ed alle imprese negli Stati Uniti e in Canada;
- Edon Beheer BV: la produzione e la distribuzione di energia, la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti e la fornitura di sistemi di telecomunicazione e via cavo e servizi;
- Mega Limburg Telediensten NV: la produzione e la distribuzione di energia, la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti e la fornitura di sistemi di telecomunicazione e via cavo e servizi;
- NV Pnem Teleservices: la produzione e la distribuzione di energia, la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti e la fornitura di sistemi di telecomunicazione e via cavo e servizi;
- @Home Benelux BV: commercializzazione e la fornitura di sistemi potenziati di accesso ad Internet e di servizi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/JV.11 — @Home Benelux BV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C — Informazione, comunicazione, multimedia
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

AIUTO DI STATO

C 76/97 (ex NN 115/97)

Spagna

(98/C 266/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e riguardante gli aiuti concessi a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa)

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha comunicato al governo spagnolo la propria decisione di estendere la procedura.

«1. ASPETTI PROCEDURALI

Nel giugno 1996 la Commissione ha ricevuto da ANFEL, l'associazione spagnola dei fabbricanti di elettrodomestici, una denuncia riguardante la costituzione, da parte del gruppo coreano Daewoo, di un impianto di fabbricazione di frigoriferi nel Paese Basco (Spagna) che, secondo il ricorrente, beneficiava di sovvenzioni ed incentivi fiscali superiori al massimale ammissibile per gli aiuti regionali nella zona. Alla Commissione sono inoltre pervenute denunce da parte di [...], un concorrente di Demesa, dal consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (CECED) e — tramite la rappresentanza permanente italiana — dall'ANIE, l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche.

Il 21 ottobre 1997 la Commissione ha comunicato per iscritto al governo spagnolo che il caso era stato registrato come aiuto non notificato ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, osservando inoltre che le informazioni fornite dal governo spagnolo erano considerate insoddisfacenti.

Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato in relazione agli aspetti seguenti:

- il credito fiscale applicabile sotto forma di riduzione del 45 % della quota da versare dell'imposta sulle società ⁽¹⁾ e altre misure fiscali, anch'esse applicate nel quadro del regime fiscale della provincia di Álava ⁽²⁾

⁽¹⁾ Sesta disposizione supplementare della Norma Foral 22/1994, del 20 dicembre, sull'esecuzione del bilancio del territorio storico di Álava per l'esercizio del 1995, prorogata dalla Norma Foral 33/1995 del 20 dicembre (Quinta disposizione supplementare), dalla Norma Foral 24/1996 del 5 luglio (Disposizione derogatoria, punto 2.11) e dalla Norma Foral 31/1996 del 18 dicembre (Settima disposizione supplementare).

⁽²⁾ Norma Foral 24/1996 del 5 luglio, Imposta sulle società.

di cui Demesa avrebbe eventualmente potuto beneficiare, al fine di esaminare l'effetto cumulativo con il credito fiscale sopra menzionato;

- l'utilizzazione gratuita da parte di Demesa di un terreno di 500 000 m² nella zona industriale di Júndiz dal 1996 e l'eventuale applicazione di un prezzo di vendita non in linea con i prezzi di mercato.

Nella stessa lettera la Commissione ha inoltre deciso di ingiungere al governo spagnolo di trasmettere le informazioni necessarie per valutare se:

- la sovvenzione a fondo perduto per un importo di 2 958,9 milioni di ESP che copre il 25 % dell'investimento in immobilizzazioni materiali (11 510,9 milioni di ESP) e delle spese d'avviamento delle attività contabilizzate come spese ammortizzabili (324,8 milioni di ESP), concessa a Demesa, rispetti tutte le condizioni fissate dal regime d'aiuto Ekimen ⁽³⁾;
- i costi di investimento comunicati dal governo spagnolo (11 835,7 milioni di ESP) corrispondano agli importi reali investiti da Daewoo (secondo i ricorrenti il costo reale dello stabilimento non sarebbe superiore a 5 785 milioni di ESP) ⁽⁴⁾.

2. IL BENEFICIARIO

Il beneficiario delle misure è l'impresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), controllata al 100 % dalla Daewoo Electronics Co. Ltd, una delle imprese del gruppo Daewoo. L'impresa è stata costituita nel novembre 1996 ed ha sede nell'insediamento industriale di Júndiz dove è stato costruito il suo impianto di fabbricazione.

⁽³⁾ Approvato dalla Commissione il 13 dicembre 1996 e che consente un'intensità d'aiuto del 25 % lordo.

⁽⁴⁾ Su questo punto i ricorrenti hanno fornito alla DG IV una relazione che è stata redatta da un'impresa specializzata nella costruzione di questo tipo di stabilimento.

Daewoo Electronics Co. Ltd è stata fondata nel 1971 e fabbrica prodotti dell'elettronica di consumo ed elettrodomestici sia per il mercato coreano che per quelli esteri. Nel 1995 le sue vendite a livello mondiale ammontavano ad un totale di 4 061 milioni di USD.

3. IL PROGETTO D'INVESTIMENTO

3.1. L'accordo di collaborazione

Il 13 marzo 1996 le autorità regionali basche e Daewoo Electronics Co. Ltd hanno sottoscritto un accordo di collaborazione in cui Daewoo si dichiarava intenzionata a costruire un impianto di fabbricazione di frigoriferi nel Paese Basco e le autorità basche davano atto dell'impegno a collaborare all'investimento concedendo certe sovvenzioni.

Daewoo avrebbe costituito un'impresa con sede nel Paese Basco (Demesa) per la vendita di prodotti elettrici ed elettronici di consumo. In seguito l'impresa avrebbe elaborato un programma d'attività che sarebbe stato presentato per approvazione alle autorità regionali.

Il punto 3 dell'accordo faceva riferimento alle sovvenzioni e ad altre facilitazioni che le autorità regionali basche avrebbero potuto concedere al progetto. Demesa avrebbe potuto beneficiare tra l'altro di una sovvenzione a fondo perduto a concorrenza del 25 % (che è il limite applicabile agli aiuti regionali nel Paese Basco) degli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati conformemente al progetto e delle spese di investimento contabilizzate dalla società come spese ammortizzabili. L'aiuto sarebbe stato concesso nel quadro del regime Ekimen.

3.2. Il programma d'attività

Demesa ha concluso l'elaborazione del programma d'attività nel settembre 1996 e lo ha presentato alle autorità basche. Tale programma verte sul periodo 1996-2001 e consiste nella costruzione di un impianto di fabbricazione di frigoriferi nel Paese Basco.

Secondo il programma, il progetto presuppone un investimento di 11 835,7 milioni di ESP e la creazione di 645 posti di lavoro. Le vendite avrebbero avuto inizio nel 1997 e sarebbero state destinate principalmente al mercato nazionale (spagnolo), alla Francia e all'Italia per essere poi estese al Regno Unito, alla Germania e al resto d'Europa a partire dal 1998. Inizialmente il fatturato sarebbe provenuto in larga parte delle vendite sul mercato nazionale, ma la consistenza delle esportazioni sarebbe aumentata di anno in anno fino a toccare un livello superiore al 60 % del totale in un arco di tempo di tre-quattro anni.

3.3. Finanziamento del programma

Secondo il programma, il progetto sarebbe stato finanziato con diversi mezzi e, in particolare, tramite una sovvenzione a fondo perduto fino al 25 % degli investimenti in immobilizzazioni materiali, suddivisi come segue:

(in milioni di ESP)

	Totale investimenti	Sovvenzione
Terreni	474,4	118,6
Fabbricati	2 000	500
Attrezzature di produzione	7 396,1	1 849
Stampi	1 603,5	400,9
Attrezzature per ufficio	36,9	9,2
Immobilizzazioni materiali	11 510,9	2 877,7

(in milioni di ESP)

	Totale investimenti	Sovvenzione
Spese preliminari all'avviamento	104,9	26,3
Spese di controllo	24,9	6,2
Formazione	162,7	40,6
Informazione tecnica	32,3	8,1
Spese ammortizzabili	324,8	81,2

Secondo le informazioni comunicate, le sovvenzioni ammontavano in totale a 2 958,9 milioni di ESP da erogare su un periodo di quattro anni:

- 30,5 milioni di ESP nel 1996;
- 1 557,6 milioni di ESP nel 1997;
- 759,9 milioni di ESP nel 1998;
- 610,9 milioni di ESP nel 1999.

Tra le condizioni imposte dal regime, per essere ammissibile all'aiuto il progetto doveva essere realizzato in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione del medesimo. Le informazioni fornite dal governo spagnolo menzionano il fatto che il programma di Demesa copre il periodo dal 1996 al 2001, ossia sei anni. Le previsioni finanziarie comunicate confermano anch'esse il pagamento della sovvenzione su un periodo che va dal 1997 al 2001. Tuttavia le autorità regionali basche spiegano in maniera convincente che le sovvenzioni coprono

il periodo 1996-1999 e che il pagamento verrà effettuato su un periodo di tre anni (anche se, in considerazione della data di firma del contratto, il 24 dicembre 1996, esso sarà suddiviso in quattro stanziamenti in bilancio). La Commissione ritiene soddisfacente la spiegazione fornita su questo punto dalle autorità regionali basche.

La sovvenzione a fondo perduto per un importo del 25 % degli investimenti in immobilizzazioni materiali sembra essere stata concessa il 24 dicembre 1996 nel quadro del programma Ekimen, un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione con lettera SG(96) D/11028 del 13 dicembre 1996⁽⁵⁾.

Il regime in questione copre il periodo 1996-1998 e persegue obiettivi di sviluppo regionale e creazione di posti di lavoro. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto o di prestiti agevolati⁽⁶⁾ per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento o ammodernamento di quelli esistenti.

I beneficiari sono imprese industriali, o del settore estrattivo, o che prestano servizi tecnici a queste ultime, e devono soddisfare i seguenti requisiti:

- il progetto di investimenti deve essere economicamente redditizio dal punto di vista tecnico, economico e finanziario;
- deve essere realizzato in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;
- l'importo dell'investimento deve essere superiore a 360 milioni di ESP;
- l'investimento deve comportare la creazione di almeno 30 posti di lavoro;
- il beneficiario deve finanziare come minimo il 30 % dell'investimento con risorse proprie.

I costi ammissibili comprendono terreni, fabbricati e impianti e il massimale si situa al 25 % ESN⁽⁷⁾ (35 % nel caso delle PMI). Entro tale limite del 25 % si possono erogare sovvenzioni per altre spese, senza poter però su-

⁽⁵⁾ Aiuto di Stato N 529/96. Il decreto del governo basco con il quale è stato istituito tale regime (decreto n. 289/1996 del 17 dicembre) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Paese Basco il 23 dicembre 1996.

⁽⁶⁾ Il tasso di interesse può essere da 2 a 5 punti inferiore al tasso di interesse nominale.

⁽⁷⁾ Massimale applicabile agli aiuti regionali nel Paese Basco secondo la carta spagnola degli aiuti regionali (GU C 25 del 31 gennaio 1996, pagina 3).

perare né 5 milioni di ESP per posto di lavoro creato (eccetto nel caso di progetti strategici), né 4 000 milioni di ESP per progetto.

Le sovvenzioni a fondo perduto sono erogate secondo le percentuali seguenti, in funzione del tipo di progetto. L'aiuto totale concesso non può in ogni caso superare il massimale del 25 % (35 % per le PMI) applicabile agli aiuti regionali nel Paese Basco:

- 10 % a titolo generale;
- un supplemento di 5 punti percentuali quando si tratta di progetti considerati strategici (ossia quelli che comportano un investimento di almeno 10 000 milioni di ESP o la creazione di 300 posti di lavoro in tre anni);
- un supplemento di 5 punti percentuali per i progetti che contribuiscono in misura significativa alla creazione di posti di lavoro (ossia quelli che comportano un investimento di 750 milioni di ESP o la creazione di 50 posti di lavoro);
- un altro supplemento di 5 punti per i progetti ubicati in zone prioritarie (elencate nell'allegato I del decreto 289/1996)⁽⁸⁾,
- alternativamente, si può prevedere un aumento complementare di 5 punti sulla base dei seguenti criteri:
 - l'integrazione del progetto nel settore industriale basco,
 - gli effetti del progetto in un settore strategico per il Paese Basco,
 - il potenziale di creazione di posti di lavoro.

4. VALUTAZIONE

La Commissione deve innanzitutto valutare se la sovvenzione a fondo perduto concessa a Demesa nel quadro del programma Ekimen sia coperta dal regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione che lo autorizza. Sin dall'inizio la Commissione ha nutrito gravi dubbi circa il rispetto delle condizioni fissate dal regime. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia⁽⁹⁾, il 16 dicembre 1997 la Commissione ha ingiunto al governo spagnolo di comunicarle tutte le informazioni necessarie a consentirle di esaminare tale questione. Le informazioni in oggetto sono state comunicate dal governo spagnolo con lettera in data 23 gennaio 1998.

⁽⁸⁾ Si tratta di zone in declino industriale, incluse nell'obiettivo 5b (fondi strutturali) o in cui la pesca riveste un'importanza particolare. Vitoria non figura in questa lista.

⁽⁹⁾ Cause C-47/91, Italia/Commissione (1994), Racc. I-4635, e C-278/95 P, Siemens SA/Commissione (1997), Racc. I-2507.

Stando alle informazioni attualmente disponibili alla Commissione, sussistono gravi dubbi circa le condizioni alle quali il regime è stato applicato nel caso in esame:

- l'intensità di aiuto nel regime Ekimen è calcolata in funzione dell'ubicazione dell'impresa beneficiaria e del tipo di progetto previsto. Il 10 % ricevuto a titolo generale da qualsiasi impresa ammissibile agli aiuti viene maggiorato di 5 punti nel caso dei progetti considerati strategici.

Per quanto riguarda la dimensione strategica dell'investimento le autorità basche invocano la teoria economica dei "grappoli" a base della politica da loro seguita per migliorare la competitività dell'industria. Questa teoria si basa sull'ipotesi che per migliorare i livelli di innovazione e competitività all'interno di un determinato "grappolo"/settore (l'industria degli elettrodomestici e il suo indotto costituiscono un grappolo), sia necessario introdurre dall'esterno un concorrente nuovo e forte. A giudizio delle autorità basche la presenza di una nuova impresa come Daewoo obbligherà le società basche attive in questo settore a migliorare la propria efficienza. A giustificazione di una strategia così radicale viene addotto il fatto che le imprese del settore sono principalmente cooperative che non si trovano in concorrenza reciproca e non sono caratterizzate da grande dinamismo.

La Commissione non può accettare questa argomentazione per i motivi seguenti:

- alla Commissione non consta che i meccanismi di controllo dei costi ammissibili istituiti dal regime di aiuti Ekimen siano stati applicati nel caso del progetto di investimenti di Demesa. Inoltre la Commissione non ha ricevuto dalle autorità spagnole alcuna relazione indipendente dalla quale risultino i reali costi di investimento di tale progetto. I ricorrenti hanno invece fornito una stima, effettuata da un'impresa italiana generalmente considerata la principale costruttrice di questo tipo di stabilimenti in Europa, in cui si dichiarava che il costo reale dell'investimento non può essere superiore a 5 785 milioni di ESP. Nella stima suddetta rientrerebbero i terreni, la costruzione, i macchinari, le attrezzature, le infrastrutture tecniche e d'altro genere;
- è dubbio che in un mercato maturo un qualsiasi investimento possa essere considerato strategico⁽¹⁰⁾. Sia l'associazione spagnola dei fabbricanti di elettrodomestici (ANFEL) che il consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (CE-

CED) hanno dichiarato che il settore soffre di un eccesso di capacità produttiva ed è un mercato maturo in cui il 95 % delle vendite è costituito da vendite di sostituzione. Negli ultimi due anni le dimensioni del mercato europeo si sono contratte del 5 %, percentuale molto significativa per un'industria matura. Nel 1996 una quota considerevole degli investimenti delle imprese europee è stata effettuata all'esterno dell'UE, particolarmente in regioni caratterizzate da manodopera a più basso costo.

La CECED e l'ANFEL hanno dichiarato che la linea frigoriferi/freezer accusa un eccesso di capacità produttiva sempre più grave, superiore ai 4 000 000 di unità nell'Unione europea, e che gli stabilimenti europei dispongono di una capacità produttiva potenziale e inutilizzata che varia dal 15 al 45 %. È pertanto difficile ammettere che un investimento in tale settore possa essere considerato strategico;

- secondo il programma di attività di Demesa, la domanda di frigoriferi/freezer in Spagna è in diminuzione dal 1994 e le importazioni sono aumentate inducendo un calo della produzione interna. Nel Paese Basco, il settore degli elettrodomestici è uno dei più significativi e, includendo nel calcolo sia i produttori che le industrie dell'indotto, è pari al 6 % del PIL della regione. La partecipazione delle industrie basche al mercato spagnolo degli elettrodomestici ha raggiunto il 29 % nel 1994.

Il gruppo FAGOR, ubicato nel Paese Basco, è leader del settore degli elettrodomestici in Spagna (con una quota di mercato del 24 %) e gode di una posizione significativa e consolidata nell'Unione europea. Le autorità basche l'hanno sempre portato ad esempio per le altre imprese non solo nella regione, ma anche nel resto della Spagna e in Europa.

Le argomentazioni addotte dalle autorità basche contraddicono inoltre il programma di attività di Demesa, che mette in rilievo i seguenti punti di forza dell'industria basca degli elettrodomestici:

1. l'adeguatezza della posizione competitiva delle imprese basche in materia di modernizzazione della produzione,
2. la posizione predominante dell'industria basca sul mercato spagnolo (con la leadership del gruppo FAGOR),

⁽¹⁰⁾ Come riconosciuto dalla stessa Daewoo nel programma di attività di Demesa.

3. la capacità di reazione alle nuove condizioni di mercato (sviluppo di nuove attività e conquista di nuovi mercati emergenti),
4. il ruolo importante attribuito alla R&S,
5. e infine, l'esistenza di un "grappolo" di produzione di elettrodomestici caratterizzato dall'intensificarsi dei legami tra i diversi produttori, che garantisce la competitività delle imprese del settore.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione solleva le questioni seguenti:

1. Deve ancora una volta esprimere riserve circa la dimensione strategica di questo investimento per l'industria basca, che con maggiore probabilità risentirà delle sue conseguenze.
2. L'asserzione delle autorità basche, secondo la quale sarebbe particolarmente necessario aumentare la competitività del "grappolo" di produzione degli elettrodomestici nel Paese Basco mediante l'ingresso sul mercato di Demesa, non è convalidata dai fatti, i quali dimostrano che tale settore beneficia di una posizione di forza all'interno dell'UE.
3. Inoltre la Commissione deve sottolineare che finora le autorità spagnole non hanno fornito alcuna indicazione dell'impatto dell'investimento per il settore basco, spagnolo ed europeo.
4. Di conseguenza la Commissione ritiene che la giustificazione del carattere strategico dell'investimento fornita dalle autorità basche sia contraddittoria e insoddisfacente e che, data la situazione del settore, solo l'offerta di incentivi di carattere regionale e d'altro genere (che sono stati oggetto dell'avviso della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, mediante lettera del 16 dicembre 1997) può aver convinto Daewoo ad effettuare tale investimento;

— secondo il programma di attività di Demesa, gli impianti costruiti a Vitoria raggiungeranno un livello di produzione annua di 600 000 unità nel 2000. Il 63,3 % della produzione sarà esportato su altri mercati comunitari. Queste nuove unità avranno dunque un evidente impatto su un mercato il cui eccesso di capacità produttiva è stimato nell'ordine di 5 milioni di unità annue.

— Pertanto la Commissione nutre gravi dubbi anche sul potenziale di creazione di posti di lavoro del progetto, che può aumentare l'intensità d'aiuto di altri 5 punti conformemente a quanto previsto dal regime Ekimen. La reale capacità di creazione di posti di la-

voro di questo investimento risulta discutibile se è vero che, come dichiarato dai ricorrenti (specialmente quelli stabiliti anch'essi nel Paese Basco), altri produttori europei, e in particolare baschi, si troverebbero costretti a ridurre significativamente il proprio organico;

— in quanto alla maggiorazione di 5 punti (con la quale si arriva al limite del 25 % consentito per gli aiuti regionali) ammessa per i progetti ubicati in un'area di interesse preferenziale, Vitoria (località in cui è stabilita Demesa) non si trova in tale area;

— nella loro lettera del 23 gennaio 1998 le autorità basche fanno riferimento ad un'altra maggiorazione discrezionale di 5 punti prevista dal regime Ekimen nei casi in cui il progetto sia caratterizzato da una componente strategica importante e dalla creazione di un numero significativo di posti di lavoro, che permetterebbe di decidere di concedere una sovvenzione pari al 25 %. Come dichiarato in precedenza, la Commissione nutre riserve per quanto riguarda sia la dimensione strategica del progetto che il potenziale di effettiva creazione di posti di lavoro di questo investimento.

Di conseguenza, per quanto concerne l'intensità totale dell'aiuto concesso a Demesa nel quadro del regime Ekimen, la Commissione può per il momento ammettere che solo una sovvenzione a fondo perduto pari al 10 %, degli investimenti in immobilizzazioni materiali e delle spese di avviamento rispetterebbe i termini e le condizioni del regime. Le informazioni finora trasmesse dalle autorità spagnole non hanno consentito alla Commissione di sormontare i dubbi da lei provati circa la conformità del progetto Demesa con le condizioni fissate del regime Ekimen per quanto riguarda l'applicazione dei diversi aiuti.

La Commissione ha inoltre ingiunto alle autorità spagnole di trasmetterle informazioni sui reali costi di investimento, che secondo i ricorrenti sono stati sopravvalutati. Se così fosse, l'impresa sarebbe in realtà beneficiaria di aiuti pari al 51,14 % dell'investimento.

Nella loro lettera del 23 gennaio 1998 le autorità basche replicano che le sovvenzioni saranno versate dietro presentazione delle relative fatture e dichiarano di tenere a disposizione della Commissione una relazione di revisione contabile esterna, effettuata da un consulente indipendente, per attestare l'equivalenza tra i dati forniti dall'impresa e le spese realmente sostenute da Daewoo.

La Commissione vorrebbe mettere in rilievo gli aspetti seguenti:

— è ovvio che il pagamento delle sovvenzioni dietro presentazione di fatture non è necessariamente una garanzia sufficiente del fatto che le spese non sono state sopravvalutate;

- sia l'accordo di collaborazione che il regime d'aiuto regionale Ekimen fanno riferimento al Dipartimento dell'industria, dell'agricoltura e della pesca in quanto organismo incaricato del controllo e seguito dei progetti finanziati nel quadro del regime. La Commissione vorrebbe sapere a quali conclusioni è giunto tale organismo circa i costi che Daewoo asserisce di aver sostenuto;
- se la relazione di audit è già disponibile la Commissione non comprende perché le autorità spagnole non l'abbiano già presentata. Inoltre recenti comunicati stampa ⁽¹¹⁾ affermano che solo adesso il governo basco (nel parlamento basco) sollecita una tale relazione.

Sulla base delle insufficienti informazioni fornitele la Commissione non è per il momento in grado di concludere che le cifre relative ai reali costi d'investimento presentate dal beneficiario degli aiuti corrispondano ad un normale investimento nel settore.

5. CONCLUSIONE

Le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole non sono bastate ad eliminare i gravi dubbi espressi nella decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 per quanto riguarda:

- l'effettivo rispetto delle condizioni fissate dal regime d'aiuto Ekimen per la concessione della sovvenzione a fondo perduto pari al 25 % (intensità d'aiuto massima consentita per il Paese Basco) dell'investimento in immobilizzazioni materiali e delle spese di avviamento contabilizzate come spese ammortizzabili;
- la corrispondenza tra i costi di investimento comunicati dal governo spagnolo e gli importi reali investiti da Daewoo.

Di conseguenza, visto il persistere di gravi dubbi, la Commissione comunica alle autorità spagnole di considerare l'aiuto ricevuto da Demesa — per quanto riguarda la parte non compresa nella norma generale che consente un'intensità d'aiuto del 10 % dei costi reali ammissibili — come un nuovo aiuto individuale non contemplato dal regime autorizzato, poiché risulta che non sono state completamente soddisfatte le condizioni fissate dal regime in questione.

La Commissione informa pertanto il governo spagnolo di aver deciso di estendere l'attuale procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, alla valutazione di questo nuovo aiuto individuale per valutarne la compatibilità con il trattato. A questo proposito la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità dell'aiuto perché, per le ragioni precedentemente enumerate, non sono stati dimostrati né la natura strategica dell'investimento né il suo potenziale di creazione netta di posti di lavoro.

Inoltre sia nell'accordo di cooperazione firmato tra Daewoo e le autorità regionali basche, sia nell'esposto presentato dai ricorrenti si ammette che il settore risente di un eccesso di offerta in Europa. Va inoltre ricordato che in questo settore il 95 % delle vendite è costituito dalle vendite di sostituzione. La difficile situazione del settore è confermata dal fatto che molti produttori stanno ristrutturando le loro attività chiudendo diversi stabilimenti. Un aiuto concesso a Demesa è dunque destinato con ogni probabilità ad indurre un'ulteriore riduzione dell'organico negli impianti dei suoi concorrenti in Spagna e nel resto della Comunità.

La Commissione ha approvato il regime d'aiuto regionale Ekimen ⁽¹²⁾ ritenendo che esso favorisse lo sviluppo regionale senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, come già sottolineato, nella fattispecie risulta che le condizioni fissate dal regime in questione non sono state completamente soddisfatte. Data pertanto la difficile situazione del settore, le autorità spagnole devono ancora dimostrare che gli aiuti a Demesa non incideranno negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Di conseguenza, nel quadro della procedura si invitano le autorità spagnole a presentare le loro osservazioni e qualsiasi altra informazione giudichino pertinente per la valutazione del caso entro un mese a decorrere dalla data della presente lettera.

La Commissione richiama l'attenzione del governo spagnolo sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983 e sulle lettere inviate a tutti gli Stati membri il 4 marzo 1991 e il 22 febbraio 1995, in cui si precisa che ogni aiuto versato illegalmente può essere oggetto di un ordine di rimborso, da effettuarsi conformemente alle procedure nazionali e comprensivo degli interessi maturati dalla data di pagamento, da calcolarsi al tasso di riferimento utilizzato per gli aiuti regionali.

La Commissione invita pertanto il governo spagnolo ad informare quanto prima l'impresa interessata in merito

⁽¹¹⁾ El Diario Vasco del 22.2.1997; El País del 27.2.1998.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 3.

all'avvio della procedura e del fatto che potrebbe vedersi obbligata a rimborsare gli aiuti illegalmente riscossi.

La Commissione comunica altresì al governo spagnolo che pubblicherà la presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* invitando gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Si richiama l'attenzione sul fatto che i terzi sufficientemente interessati possono ottenere una copia della presente lettera. Si invita pertanto il governo spagnolo a comunicare alla Commissione, entro sette giorni dalla notifica della presente lettera, se ritiene che la stessa contenga informazioni commerciali riservate, delle quali auspichi che venga omessa la pubblicazione, indicandone specificamente i motivi. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta in tal senso nel termine sopra indicato, la Commissione riterrà che il governo spagnolo non si oppone alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera. Le richieste devono essere inviate per lettera raccomandata o per fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione Aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 13»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni nei confronti degli aiuti in esame, entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, trasmettendole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Le suddette osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

(98/C 266/06)

COM(1998) 421 def. — 98/0235(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello Statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio del 18 luglio 1988 prevede l'applicazione di un coefficiente correttore pari a 100 alle pensioni ed alle indennità versate a titolo dell'articolo 50 dello Statuto i cui titolari stabiliscono la propria residenza in un paese terzo, nonché agli assegni familiari versati a titolo della custodia di figli di funzionari o di ex funzionari ad un'altra persona residente in un paese terzo;

considerando che il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 14 dicembre 1995 nella causa T-285/94, ha dichiarato illegale l'articolo 3 del regolamento in parola in quanto in contraddizione con l'articolo 82, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dello Statuto al quale il suddetto articolo non poteva derogare, in considerazione del principio della gerarchia delle norme;

considerando che le istituzioni sono tenute a preservare il principio della parità di trattamento dei loro funzionari a

prescindere dalle diverse situazioni nelle quali essi possono trovarsi a seconda delle esigenze del servizio;

considerando che il coefficiente correttore è uno strumento di correzione degli stipendi e degli emolumenti la cui funzione consiste nell'assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari nei diversi paesi in cui hanno l'obbligo di stabilirsi;

considerando che la fissazione del luogo di residenza degli ex funzionari o dei funzionari messi in disponibilità, contrariamente ai funzionari in servizio, è dovuta ad una scelta determinata esclusivamente da ragioni di ordine personale;

considerando che l'esistenza di sensibili differenze fra la situazione dei funzionari in servizio e quella degli ex funzionari e dei funzionari messi in disponibilità giustifica il fatto che il legislatore attribuisca unicamente ai funzionari in servizio il beneficio dell'applicazione dei coefficienti correttori fissati per i paesi terzi;

considerando che tali coefficienti correttori interessano unicamente le retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi e che non possono, quindi, essere utilizzati per quanto riguarda il trattamento economico delle persone residenti in tali paesi ma che non sono in attività di servizio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo Statuto dei funzionari delle Comunità è modificato come segue:

1) All'articolo 82, paragrafo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno della Comunità europea, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

Se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno della Comunità, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.»

- 2) All'articolo 41, paragrafo 3, il sesto e settimo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno della Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno della Comunità, il coefficiente correttore applicabile è uguale a 100.»

- 3) All'articolo 67, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno della Comunità od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno della Comunità».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

(98/C 266/07)

COM(1998) 438 def. — 98/0237(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli articoli da 13 a 16 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificati dalla direttiva 96/51/CE⁽²⁾, stabiliscono certe norme per la distribuzione e l'incorporazione di additivi e premiscele nei mangimi nonché per l'etichettatura degli additivi, delle premiscele e degli alimenti composti;

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 39.

considerando che la data del 1° aprile 1998 prevista per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle modificazioni della direttiva 70/524/CEE disposte dalla direttiva 96/51/CE è incompatibile con le date fissate dalla direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CE e 82/471/CEE⁽¹⁾, per il completamento delle procedure di riconoscimento (1° aprile 2001) e di registrazione (1° settembre 1998); che le disposizioni in causa sono applicabili senza pregiudizio delle scadenze fissate nella direttiva 95/69/CE; che tuttavia è necessario, per motivi di sicurezza giuridica, rettificare la direttiva 70/524/CEE;

considerando che la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale⁽²⁾, deve essere applicabile alla globalità dei prodotti e sostanze utilizzati nell'alimentazione degli animali nella Comunità;

considerando che per conseguire tale obiettivo è opportuno inserire la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽³⁾, nell'elenco degli atti normativi soggetti all'applicazione della direttiva 95/53/CE; che occorre d'altro canto sopprimere dal suddetto elenco il riferimento alla direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali⁽⁴⁾, in quanto abrogata nel frattempo dalla direttiva 96/25/CE;

considerando che la direttiva 95/69/CE prevede che gli Stati membri inviino tramite comunicazione ogni anno agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti riconosciuti; che le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti dovranno essere concluse entro il 1° aprile 2001; che nel frattempo, nell'ottica dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, segnatamente degli scambi all'interno della Comunità, occorre quindi che detta comunicazione riguardi anche gli stabilimenti che seppur non ancora riconosciuti possono, conformemente alle condizioni stabilite dalla suddetta direttiva, continuare ad esercitare la loro attività,

⁽¹⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 3.2.1977, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/524/CEE è modificata come segue.

1) All'articolo 13, è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 sono applicabili, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 95/69/CE.»

2) È inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Le disposizioni degli articoli da 14 a 16 facenti riferimento ai numeri di riconoscimento e di registrazione previsti dalla direttiva 95/69/CE sono applicabili solo dal 1° aprile 2001.»

Articolo 2

La direttiva 95/53/CE è modificata come segue.

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.»

Articolo 3

La direttiva 95/69/CE è modificata come segue.

All'articolo 6, paragrafo 2, la seconda e la terza frase sono sostituite del testo seguente:

«Anteriormente al 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 lettere a) e b) e degli intermediari riconosciuti secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 nonché un elenco degli stabilimenti e degli intermediari corrispondenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sulle cui domande di riconoscimento gli Stati membri non hanno ancora deliberato.

Su richiesta, gli Stati membri trasmettono agli altri Stati membri l'elenco, o parte di esso, degli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a f) nonché l'elenco, o parte di esso, degli stabilimenti corrispondenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sulle cui domande di riconoscimento gli Stati membri non hanno ancora deliberato.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili dal 1° luglio 1998; queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
